



CITTÀ DI RIVOLI  
PROVINCIA DI TORINO

Prot. 4786

10/02/15

Al Consigliere Comunale  
Giovanni Verna  
gruppo consiliare Movimento 5 stelle

e p.c. Al Sindaco

Gent.mo Consigliere

in riscontro alla nota del 14 gennaio trasmessa a mezzo PEC prot. n. 2127 si evidenzia quanto segue.

Con determinazione 1523/2014 il funzionario responsabile della Direzione Polizia Locale, in assenza del Dirigente, ha provveduto alla proroga dell'affidamento per il servizio di ripristino della piattaforma stradale alla società Sicurezza e Ambiente s.p.a. sino al 31 .03.2015 ,già a suo tempo disposto mediante l'utilizzo del mercato elettronico così come previsto dalla legge.

In relazione al primo quesito.

La proroga dei contratti è un istituto consentito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata in materia, solo in presenza di determinati presupposti e precisamente qualora la stessa sia già stata programmata, ab origine, all'interno degli atti della gara e altresì nell'ipotesi in cui sia limitata nel tempo.

Inoltre il nostro ordinamento consente l'affidamento di pubblici contratti in assenza di una procedura selettiva nell'ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 lett c) del dlgs. 163/2006 . Si tratta della c.d. "proroga tecnica" ovvero la prosecuzione del rapporto contrattuale nella misura strettamente necessaria , nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Nel caso di specie la determina adottata appare carente sotto il profilo motivazionale in quanto non da esplicitamente atto delle eventuali esigenze organizzative che hanno reso necessario uno slittamento dell'indizione della gara.

Riguardo al secondo quesito.

Da quanto riferito dal Dirigente la ditta affidataria risulta essere la stessa oggetto della segnalazione per incompatibilità.

